



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Prov. Cosenza -

REGOLAMENTO
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 1
Definizioni e funzioni

1. Le commissioni Consiliari Permanenti sono articolazioni interne del Consiglio costituite dal medesimo con criterio proporzionale nell'esercizio della propria potestà di auto - organizzazione.
2. Le suddette Commissioni hanno funzioni consultive e dispongono di poteri istruttori e referenti relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 2
Durata

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3
(modificato con delibera di Consiglio Comunale n.26/98)
Numero delle Commissioni e loro competenza per materia

1. Si istituiscono le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti

I^ COMMISSIONE
Bilancio, Finanze, Attività Produttive Problematiche dello Sviluppo e del Lavoro

II^ COMMISSIONE
Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità, Trasporti ed Ambiente

III^ COMMISSIONE
Igiene, Sanità, Servizi Socio Assistenziali

IV^ COMMISSIONE
Pubblica Istruzione, Cultura, Formazione Professionale, Sport,
Turismo e Tempo Libero

ARTICOLO 4
Composizione e Nomina

1. Ciascuna Commissione è composta di norma da 7(sette) Consiglieri Comunali: 4(quattro) rappresentati della maggioranza e 3(tre) della minoranza.
2. Tale composizione numerica potrà essere variata in diminuzione od in aumento semprechè, rispettato il criterio proporzionale dettato dalla legge, sia garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare di minoranza.

ARTICOLO 5
Insedimento e nomina del Presidente

1. Ciascuna Commissione Permanente è convocata, per l'insediamento e l'elezione del Presidente, dal proprio componente più anziano di età.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a maggioranza di voti.
3. Se nessuno dei componenti riporta la maggioranza assoluta dei voti nella prima e nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero dei voti.
4. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede la seduta.
6. In seno alle Commissioni le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta Municipale, che redige processo verbale delle sedute, che sottoscrive unitamente al Presidente.

ARTICOLO 6
(modificato con delibera di Consiglio Comunale n.26/98)
Sedute

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso da notificare, a mezzo del messo comunale, almeno tre giorni prima della seduta.
2. In caso di particolari necessità le Commissioni possono essere convocate con preavviso di 24 ore.
3. Negli stessi termini sarà affissa copia dell'avviso all'Albo Pretorio.
4. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla, entro il termine di 5 giorni, quando ne facciano richiesta almeno due componenti o il Sindaco (o suo delegato).
5. Le sedute delle Commissioni sono tenute nei locali della Sede Municipale e sono pubbliche salvi i casi in cui motivatamente sia stabilito diversamente o si tratti di questioni concernenti persone.
6. Le sedute sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il Sindaco o suo delegato hanno diritto di partecipare ai lavori di ciascuna Commissione.

ARTICOLO 7
Competenze e poteri

1. Alle Commissioni Consiliari Permanenti devono essere sottoposte, per l'esame preliminare, in tempo utile, ed in ogni caso sette giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, tutte le proposte di deliberazioni che saranno oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio stesso.
2. In difetto la proposta di delibera potrà essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo con il consenso unanime di tutti i Capigruppo.
3. Si potrà derogare al disposto dei commi che precedono nel caso di convocazione urgente del Consiglio previsto dall'articolo 37, comma 5, dello Statuto Comunale.

4. Le Commissioni presentano nelle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che siano richieste dal Consiglio, procurandosi, a tal fine, dal Sindaco, dagli Assessori competenti o direttamente dagli uffici, informazioni, notizie, e documenti.
5. In nessun caso potrà essere loro opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento del Sindaco, degli Assessori, nonché dei Dirigenti e degli impiegati degli uffici comunali per chiedere loro relazioni e chiarimenti su questioni amministrative delle quali siano a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Le Commissioni Consiliari Permanenti non hanno in ogni caso potere deliberativo.
8. Nel caso in cui una Commissione si sia espressa unanimemente e con l'intervento di tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari su una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio, il Presidente della Commissione ne darà formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.
9. Quest'ultimo inviterà il Consiglio a votare direttamente sulla proposta approvata in Commissione, sentita la relazione del Presidente della Commissione stessa o di un suo delegato.
10. Resta salva la facoltà di ogni Capogruppo di motivare le scelte del gruppo consiliare rappresentato con una dichiarazione di voto.

ARTICOLO 8

Consultazioni ed audizioni

1. Tutte le volte che lo ritengano necessario le Commissioni Consiliari potranno avvalersi del parere dei sindacati, di associazioni di categoria, di consulenti ed esperti; potranno altresì dare corso ad audizioni richieste da gruppi di cittadini e da formazioni sociali.